



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CAMEROTA



Via San Vito, s.n.c. – 84040 Camerota (Salerno)
Uffici direttivi e amministrativi: Via San Vito, (ex scuola media)
Distretto 62 – Autonomia 170– C. M.: SAIC80900T – C. F.: 84001860653 – Codice univoco: UFT7AE
Tel.: +39 0974 359717– Peo: saic80900t@istruzione.it– Pec: saic80900t@pec.istruzione.it – Url: www.scuolacamerota.edu.it

**AI Personale Docente dell'Istituto Comprensivo
Statale "Camerota"
LORO SEDI**

OGGETTO: *disposizione di divieto di assunzione di alcool.*

Al fine di compiere il dovere di sicurezza statuito dal combinato disposto di cui all'art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n° 125, recante "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati*"¹, nonché al Provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006, rubricato: "*Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*"², la sottoscritta D.S. dell'Istituzione a margine

DISPONE

il divieto di assunzione di alcolici, neppure prima di iniziare il lavoro o durante le pause pranzo, in

¹ **Legge 30 marzo 2001, n° 125**

Art. 15 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

² **Provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006**

Allegato I (Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi)

- 6) *attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;*

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMEROTA

Uffici direttivi e amministrativi: Via San Vito, (ex scuola media), 84040 Camerota (Salerno)
Tel.: +39 0974 359717 | Peo: saic80900t@istruzione.it | Pec: saic80900t@pec.istruzione.it | Url: www.scuolacamerorta.edu.it

quanto ciò comporta un rischio aggiuntivo di tipo comportamentale che può incidere in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e di terze persone.

Appare appena il caso di rammentare che "il luogo di lavoro non è il luogo nel quale possa trovare tutela incondizionata la libertà personale di seguire pratiche pericolose per la propria salute, perché tale libertà va temperata col diritto degli altri lavoratori o dei terzi di non subire pregiudizio a causa del comportamento alterato dall'assunzione di sostanze alcoliche, tenuto da altri lavoratori".

Fa presente che il prefato quadro normativo prevede che il medico competente e i funzionari del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASL territorialmente competente, abbiano la facoltà di effettuare controlli alcolimetrici estemporanei nei confronti del personale docente e che il riscontro di livelli elevati di alcol possa comportare un allontanamento dalla mansione a rischio, oltre ad attivare i procedimenti sanzionatori previsti dalla surrichiamata Legge n° 125/'01 (multa da 516 a 2.582 euro) e dal D. Lgs. n° 81/'08 (per chi non rispetta le disposizioni aziendali arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro), nonché l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Nel parteciparvi della piena disponibilità della scrivente a fornire chiarimenti e approfondimenti sulla problematica in parola, viene colta l'occasione per porgere cordiali saluti.

*Il Dirigente scolastico
prof.ssa Maria Grazia MELE*